

Attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, non autorizzabili

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note		
Esercizio di attività commerciale o industriale Incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.		L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (art. 63, D.P.R.3/1957 e art. 2119 del codice civile) Il divieto non si applica nei casi di società cooperative (art. 61, D.P.R. 3/1957)		
Esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art. 2094 del codice civile.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.	Art. 98 della Costituzione Artt. 2105 e 2106 del codice civile (obbligo di fedeltà del lavoratore) Art. 65 D.P.R. 3/57 (divieto cumulo impieghi pubblici)	L'esercizio di tali attività comporta la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (art. 63, D.P.R. 3/1957 e art. 2119 del codice civile)		
	Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."	L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce fonte di responsabilità disciplinare. (art. 16 D.P.R. 62/13)		
Impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.	art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)			

Deroghe

- Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni, per realizzare, nell'ambito della P.A. l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 12 del CCNL AFAM 16/02/2005 come modificato dall' art. 5, comma 1, del CCNL AFAM 04/08/2010)
- 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(art. 18 della legge 04/11/2010, n. 183)



Attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a preventiva autorizzazione

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella richiesta di autorizzazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale	Art. 273 del D. Lgs. 297/94 (Contratti di collaborazione)	conferito previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Tali contratti di collaborazione vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente	Personale già dipendente dei Conservatori: è necessario comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso. I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."	Personale già dipendente dei Conservatori: Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati.	Docenti: al Direttore dell'Istituzione di servizio Direttori: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale (termine ordinatorio e non perentorio)
Contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge"	Art. 24 del CCNL AFAM 16/02/2005 (Incarichi presso altre istituzioni)	Tali attività sono autorizzabili a condizione che consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza, escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programma, compatibilmente con le attività programma dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto."	Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati	Docenti: al Direttore dell'Istituzione di servizio Direttori: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale (termine ordinatorio e non perentorio)

Attività di direzione artistica di enti ed associazioni

Tale attività anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza. (Nota MIUR 3305 del 29/05/2014)



Attività extraistituzionali consentite e soggette solo a comunicazione (attività professionali liberalizzate, ivi comprese quelle retribuite)

Tipologie di attività extraistituzionali	Norme di riferimento	Note	Contenuti necessari nella comunicazione	Compensi	A chi indirizzare l'istanza	Tempistica
Norme di carattere generale a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica Norme valide per i docenti afam Attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico. Docenza in master class (ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari")	Art. 53 comma 6 D. Lgs. 165/01 art. 27 del CCNL AFAM 16/02/2005 (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi)	È fatto salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente	I lavoratori devono dichiarare sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto." Devono altresì subordinare l'esercizio delle attività al rispetto delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.	I compensi sono esclusi dagli oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e seguenti del D. Lgs.n.165/200 (comma 6 del citato art. 53)	Docenti: al Direttore dell'Istituzione di servizio Direttori: alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	Almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale (termine ordinatorio e non perentorio)